

# COMUNE DI CAIRATE

# *STATUTO*

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 18.09.1991

Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 111 del 20.12.1991 con la quale sono state approvate le rettifiche ed integrazioni dello Statuto comunale;
- n. 80 del 29.10.1993 con la quale sono state approvate le rettifiche ed integrazioni allo Statuto comunale;
- n. 23 del 13.03.1996 con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto comunale;
- n. 43 del 24.06.1996 con la quale sono state approvate le rettifiche ed integrazioni dello Statuto comunale;
- n.31 del 08.06.1999 con la quale sono state approvate le modifiche allo Statuto comunale;
- n. 3 del 02.02.2021 con la quale sono state approvate le rettifiche ed integrazioni allo Statuto comunale;

# **INDICE**

## ***Titolo I – Principi generali e programmatici***

Art. 1 – Principi.....	pag.4
Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma.....	pag.4
Art. 3 – Finalità.....	pag.4
Art. 4 – Tutela della salute.....	pag.5
Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico.....	pag.5
Art. 6 – Promozione beni culturali, dello sport e del tempo libero.....	pag.5
Art. 7 – Assetto ed utilizzazione del territorio.....	pag.5
Art. 8 – Sviluppo e programmazione economico sociale e turistico.....	pag.6
Art. 9 – Partecipazione, decentramento, cooperazione.....	pag.6
Art. 10 – Servizi pubblici.....	pag.6

## ***Titolo II – L’ordinamento istituzionale del Comune***

### ***Capo I : Organi Istituzionali***

Art. 11 – Organi di Governo.....	pag.8
----------------------------------	-------

### ***Capo II : Il Consiglio comunale***

Art. 12 – Il Consiglio Comunale poteri.....	pag.8
Art. 13 – Prima adunanza.....	pag.8
Art. 14 – Convocazione del Consiglio comunale.....	pag.9
Art. 15 – Ordine del giorno.....	pag.9
Art. 16 – Consegna dell’avviso di convocazione.....	pag.9
Art. 17 – Numero legale per la validità delle sedute.....	pag.10
Art. 18 – Numero legale per la validità delle deliberazioni.....	pag.10
Art. 19 – Pubblicità delle sedute.....	pag.10
Art. 20 – Votazioni.....	pag.10
Art. 21 – Il consigliere comunale.....	pag.11
Art. 22 – Doveri del consigliere.....	pag.11
Art. 23 – Poteri del consigliere.....	pag.11
Art. 24 – Dimissioni del consigliere.....	pag.12
Art. 25 – Consigliere anziano.....	pag.12
Art. 26 – Gruppi consiliari.....	pag.12
Art. 27 – Commissioni consiliari.....	pag.12
Art. 28 – Commissioni d’inchiesta.....	pag.13
Art. 29 – Regolamento interno.....	pag.13

### ***Capo III : La Giunta comunale***

#### ***Sezione I – Elezione, durata in carica, revoca***

Art. 30 – Composizione della Giunta comunale.....	pag.14
Art. 31 – Elezione del Sindaco e nomina degli assessori.....	pag.14
Art. 32 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e assessore.....	pag.14
Art. 33 – Durata in carica, surrogazioni.....	pag.14
Art. 34 – Mozione di sfiducia.....	pag.15
Art. 35 – Dimissioni del Sindaco o degli assessori.....	pag.15
Art. 36 – Causa di decadenza dalla carica di Sindaco e assessore.....	pag.15
Art. 37 – Revoca degli assessori.....	pag.16

#### ***Sezione II – Attribuzioni funzionamento***

Art. 38 – Organizzazione della Giunta.....	pag.16
Art. 39 – Attribuzioni della Giunta.....	pag.16
Art. 40 – Adunanza e Deliberazioni.....	pag.17

### ***Capo IV : Il Sindaco***

Art. 41 – Funzioni.....	pag.17
Art. 42 – Competenze.....	pag.17

**Titolo III – Partecipazione popolare**

**Capo I : Istituti della partecipazione**

Art. 43 – Libere forme associative.....	pag.19
Art. 44 – Commissioni comunali.....	pag.19
Art. 45 – Diritto di petizione istanze proposte.....	pag.19
Art. 46 – Referendum consultivo.....	pag.19

**Titolo IV – L’ordinamento amministrativo del Comune Cairate**

**Capo I : L’amministrazione comunale**

Art. 47 – Principi e criteri direttivi.....	pag.21
Art. 48 – Personale.....	pag.21
Art. 49 – Segretario comunale.....	pag.21

**Capo II : Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale**

Art. 50 – Costituzione e partecipazione.....	pag.22
Art. 51 – Istituzioni.....	pag.22
Art. 52 – Società per azioni.....	pag.23
Art. 53 – Aziende speciali.....	pag.23
Art. 54 – Vigilanza e controlli.....	pag.23

**Titolo V – L’ordinamento finanziario**

Art. 55 – Demanio e patrimonio.....	pag.25
Art. 56 – Beni patrimoniali disponibili.....	pag.25
Art. 57 – Contabilità e bilancio.....	pag.25

**Titolo VI – L’attività normativa**

Art. 58 – Ambito applicazione regolamenti.....	pag. 26
Art. 59 – Procedimento di formazione dei regolamenti.....	pag. 26

**Titolo VII – Revisione statuto**

Art. 60 – Modalità.....	pag.26
-------------------------	--------

# **TITOLO I**

## **PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI**

### **ARTICOLO 1**

#### **PRINCIPI**

1. Il Comune di Cairate è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Svolge le relative funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Il Comune di Cairate orienta la propria attività amministrativa secondo i principi di trasparenza, economicità efficienza ed efficacia.

### **ARTICOLO 2**

#### **TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA**

1. Il Comune di Cairate è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori di Cairate, Bolladello e Peveranza.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Cairate.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento apposito disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché di casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

### **ARTICOLO 3**

#### **FINALITÀ**

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla Amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo Statuto.

## **ARTICOLO 4 TUTELA DELLA SALUTE**

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

## **ARTICOLO 5 TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO**

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare a difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

## **ARTICOLO 6 PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO**

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267, sviluppando la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi od associazioni.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da appositi regolamenti per la gestione del patrimonio comunale, che dovranno altresì prevedere la gratuità dell'utilizzo per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

## **ARTICOLO 7 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto dell'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dai Piani Urbanistici.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di

mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Gli uffici comunali competenti esercitano il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanzionano le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

## **ARTICOLO 8**

### **SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE**

1. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e coordina le attività commerciali favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività.
2. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
3. In conformità a quanto disposto dall'art.151 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Comune ispira la propria gestione al principio della programmazione.

## **ARTICOLO 9**

### **PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Il Comune per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, ne adotta il decentramento ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici come previsto dal capo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

## **ARTICOLO 10**

### **SERVIZI PUBBLICI**

1. Il Comune, nell'ambito delle rispettive competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità'. Le modalità di gestione dei servizi pubblici locali sono disciplinate dal Titolo V del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e dalla relativa normativa di settore.

2. I servizi pubblici comunali sono organizzati secondo i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità oltre che nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico.
3. Salvo i casi previsti dalla legge o con finalità sociali da indicare nell'atto sostitutivo, i servizi pubblici comunali a domanda sono erogati mediante corrispettivo da determinarsi secondo i principi della tendenziale copertura del costo; in relazione alla sua natura ed alla capacità contributiva degli utenti.

## **TITOLO II**

### **L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

#### **CAPO I**

##### **ORGANI ISTITUZIONALI**

#### **ARTICOLO 11**

##### **ORGANI DI GOVERNO**

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; la sua composizione e le sue attribuzioni sono stabilite dalla legge.
3. La Giunta collabora col Sindaco nell'attività di governo del Comune.
4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è ufficiale di governo per le funzioni statali svolte dal Comune.

#### **CAPO II**

##### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **ARTICOLO 12**

##### **IL CONSIGLIO COMUNALE POTERI**

1. Il Consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e delle sue articolazioni, ne controlla l'attuazione anche a mezzo di competenze deliberative ammesse da disposizione di Legge in materia.
2. Il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni è disciplinato da apposito regolamento.
3. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente alle materie indicate dal comma 2 dell'art. 42 del decreto Legislativo del 18 agosto, n.267.

#### **ARTICOLO 13**

##### **PRIMA ADUNANZA**

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei consiglieri eletti compreso il Sindaco a norma del capo II titolo III del decreto Legislativo del 18 agosto, n.267, e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcune delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del predetto Testo Unico. Provvede inoltre ad eleggere tra i propri componenti la commissione elettorale ai sensi degli artt. 12 e seguenti del D.P.R. 20 marzo 1967, n.223.
3. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio comunale la composizione della Giunta comunale tra cui il Vicesindaco dallo stesso nominato e la proposta



degli indirizzi generali di governo per il quinquennio successivo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### **ARTICOLO 14 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco, cui compete altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui alla lett. b) del comma 3 del presente articolo.
2. Esso si riunisce dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Ai fini della convocazione sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42, comma 2, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
  - a) per iniziativa del Sindaco;
  - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data della richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, .., previa diffida, provvede il prefetto;
5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
7. Le sedute del Consiglio si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

#### **ARTICOLO 15 ORDINE DEL GIORNO**

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento del Consiglio Comunale

#### **ARTICOLO 16 CONSEGNA DELL'AWISO DI CONVOCAZIONE**

1. L'avviso di convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed in altri luoghi fissati dal Regolamento. La notifica dell'ordine del giorno ai Consiglieri Comunali avviene attraverso l'invio di posta elettronica, all'indirizzo e-mail rilasciato dai rispettivi Consiglieri. Qualora il Consigliere non abbia un indirizzo e-mail personale la notifica dell'ordine del giorno verrà effettuata dal messo comunale al domicilio del Consigliere o di persone da esso indicate. L'avviso dovrà contenere oltre la data e l'ora della convocazione, anche le date e le ore per la visione della documentazione relativa all'Ordine del Giorno.
2. L'avviso di convocazione dovrà essere notificato nei seguenti termini:
  - a) almeno 5 (cinque) giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza qualora

- si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 (tre) giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessioni straordinarie;
  - c) almeno 24 (ventiquattro) ore libere prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 17 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ' DELLE SEDUTE**

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

## **ARTICOLO 18 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
  - a) coloro che si astengono;
  - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
  - c) coloro che dichiarano di non partecipare al voto;
  - d) le schede bianche e quelle nulle, in caso di votazioni a scrutinio segreto;
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza assoluta dei componenti.

## **ARTICOLO 19 PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

## **ARTICOLO 20 VOTAZIONI**

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

## **ARTICOLO 21 IL CONSIGLIERE COMUNALE**

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

## **ARTICOLO 22 DOVERI DEL CONSIGLIERE**

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali cessano dalla carica nei casi previsti dalla legge.
3. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti, con le modalità indicate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale.

## **ARTICOLO 23 POTERI DEL CONSIGLIERE**

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni e mozioni.
2. Il Consigliere, secondo le modalità previste dai regolamenti comunali, ha diritto:
  - a) di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie, i documenti e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato;
  - b) di presentare proposte di delibere nelle materie di competenza del Consiglio, mozioni, interrogazioni od ogni altro atto che costituisca espressione di indirizzo e del sindacato di controllo attribuito dalla legge ai consiglieri comunali;
  - c) di iniziativa su tutte le questioni poste all'ordine del giorno della seduta consiliare.
3. Nei casi e modi previsti dalla legge, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consigliere comunale riceve un'indennità di presenza e può assentarsi dal proprio lavoro.
4. I Consiglieri sono tenuti ad osservare il segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati e ciò per tutta la durata della riservatezza delle informazioni medesime.
5. Il Consigliere può sottoporre al Sindaco proposte per iniziative od interventi per il governo comunale. Il Sindaco può affidare a ciascun consigliere incarichi temporanei per lo studio e l'approfondimento di iniziative od interventi concernenti l'azione di governo comunale. Il Consigliere incaricato dovrà informare costantemente il Sindaco in merito all'attività svolta.
6. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio.

## **ARTICOLO 24 DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE**

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

## **ARTICOLO 25 CONSIGLIERE ANZIANO**

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (maggior numero di preferenze personali) ai sensi dell'articolo 73 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

## **ARTICOLO 26 GRUPPI CONSILIARI**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da uno o più componenti così come stabilito dal regolamento del Consiglio Comunale.
2. Ciascun Gruppo, all'inizio del ciclo amministrativo (o anche in seguito, ogni volta che ritenga di designare altri) comunica al Sindaco/Presidente, il nominativo del capogruppo. In mancanza di designazione, sarà considerato tale il Consigliere più anziano (per numero di voti conseguiti alle elezioni) fra quelli appartenenti al gruppo.
3. L'Amministrazione Comunale assicura ai Gruppi consiliari, per quanto possibile, i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni (sede per riunioni, materiale di consultazione, ecc..).
4. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

## **ARTICOLO 27 COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari ed ogni gruppo nelle Commissioni esprime tanti voti quanti sono i suoi consiglieri.
2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, temporanee e speciali, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme

di pubblicità dei lavori.

3. Le Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione Comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni, il segreto d'ufficio.
4. Le Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.
5. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, temporanee e speciali, senza diritto di voto.
6. Alle Commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

## **ARTICOLO 28 COMMISSIONI D'INCHIESTA**

1. La Commissione d'inchiesta può essere costituita su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma 1, stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Al fine di prevede forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

## **ARTICOLO 29 REGOLAMENTO INTERNO**

1. Le norme relative all'organizzazione ad al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

**CAPO III  
LA GIUNTA COMUNALE**

**SEZIONE I  
ELEZIONE DURATA IN CARICA- REVOCA**

**ARTICOLO 30  
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 4 assessori, compreso il Vicesindaco. -
2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale, nel numero massimo di 4.
3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
4. Ai sensi del comma 137 della Legge 7 aprile 2014, n. 54, all'interno della Giunta comunale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

**ARTICOLO 31  
ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DEGLI ASSESSORI**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale tra cui un Vicesindaco e ne da comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
3. I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o Assessore non devono essere coniugi, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al terzo grado del Sindaco.

**ARTICOLO 32  
INELEGGIBILITA ED INCOMPATIBILITÀ' ALLA CARICA DI SINDACO E DI  
ASSESSORE**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

**ARTICOLO 33  
DURATA IN CARICA, SURROGAZIONI**

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.

## **ARTICOLO 34 MOZIONE DI SFIDUCIA**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della rispettiva Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio —
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

## **ARTICOLO 35 DIMISSIONI DEL SINDACO O DEGLI ASSESSORI**

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Segretario comunale che le notifica ai componenti del Consiglio comunale entro 48 ore. Il Consiglio comunale deve essere convocato dal Sindaco dimissionario entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni (al Segretario).
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio Comunale, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio comunale, con contestuale nomina di un commissario.
3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

Sino alle predette elezioni la funzione del Sindaco è svolta dal Vicesindaco.

4. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

## **ARTICOLO 36 CAUSE DI DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE**

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di assessore avviene per le seguenti cause:
  - a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
  - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco, di consigliere o di assessore;
  - c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza

giustificato motivo, decade dalla carica.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, con le modalità previste dall'art. 69 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **ARTICOLO 37 REVOCA DEGLI ASSESSORI**

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.
2. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

### **SEZIONE II ATTRIBUZIONI FUNZIONAMENTO**

#### **ARTICOLO 38 ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA**

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
4. Il Sindaco, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, può delegare agli Assessori funzioni proprie, con attribuzione del potere di firma di atti e provvedimenti nelle materie ad essi delegate, con la esclusione dei provvedimenti contingibili ed urgenti e dei poteri relativi alle funzioni che la legge gli attribuisce quale ufficiale di governo. Le deleghe e le eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.
5. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco, ne fa le veci l'assessore che ha ricevuto il maggior numero di preferenze personali alla carica di consigliere. In caso di assessori non consiglieri le funzioni vicarie sono esercitate dall'assessore più anziano d'età.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
7. La Giunta comunale, per l'esercizio della propria attività può elaborare e proporre un regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio comunale.

#### **ARTICOLO 39 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco e dagli altri organi burocratici. La Giunta, inoltre, compie gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza esclusiva e ha potere di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio comunale.



3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

#### **ARTICOLO 40 ADUNANZE E DELIBERAZIONI**

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori assegnati.

#### **CAPO IV IL SINDACO**

##### **ARTICOLO 41 FUNZIONI**

1. Il Sindaco, quale organo di governo, è responsabile dell'amministrazione comunale.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

##### **ARTICOLO 42 COMPETENZE**

1. Il Sindaco, in qualità di organo di governo del Comune:
  - a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
  - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
  - c) indice i referendum comunali;
  - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
  - e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

- f) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- g) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- h) provvede alla sottoscrizione delle convenzioni tra enti locali e degli accordi di collaborazione con soggetti pubblici, ove non diversamente previsto da norme o regolamenti;
- i) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione di atti;
- l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dallo Statuto e dal regolamento comunale;
- n) concede l'utilizzo degli emblemi comunali nelle attività non organizzate dal Comune ed il patrocinio comunale senza erogazione di contributi economici;
- p) adempie alle altre funzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle altre leggi.

## **TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE**

#### **ARTICOLO 43 LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.
2. Nell'ambito delle competenze e dei principi statutari, valorizza in particolare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro e con finalità sociali, culturali, scientifiche, educative sportive, ricreative, turistiche naturali, di produzioni ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale. artistico.
3. Il Comune diffonde e valorizza le realtà associative di ogni ispirazione ideale, culturale, etnica e religiosa, che concorrono alla vita democratica.
4. Il Comune attraverso i propri piani programmatici ed in collaborazione con i responsabili degli enti di gestione pubblici e privati, nell'ambito delle proprie risorse, contribuisce al raggiungimento delle finalità previste dallo Statuto.

#### **ARTICOLO 44 COMMISSIONI COMUNALI**

1. E' facoltà del Consiglio comunale, istituire commissioni comunali consultive aperte alla realtà del territorio.
2. Le modalità per la nomina, il funzionamento e la revoca di dette commissioni, sono stabilite dal Regolamento approvato congiuntamente alla loro istituzione.

#### **ARTICOLO 45 DIRITTO DI PETIZIONE, ISTANZE, PROPOSTE**

1. I cittadini sia singoli che associati, possono rivolgere petizione, istanze e proposte al referente Comitato dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Regolamento del Comitato delle Frazioni stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione, istanze, proposte nonché i termini e le modalità di risposta.
3. I cittadini sia singoli che associati, possono comunque rivolgere petizioni, istanze e proposte al Sindaco e ai singoli Assessori.

#### **ARTICOLO 46 REFERENDUM CONSULTIVO**

1. E' ammesso referendum consultivo su questione a rilevanza generale in materie di esclusiva competenza locale, interessanti l'intera collettività comunale.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un decimo del corpo elettorale. In tale caso il Consiglio comunale entro trenta giorni dal deposito delle firme, delibera sulla ammissibilità del referendum proposto;
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
  - a) tributi e bilancio;
  - b) espropriazione per pubblica utilità
  - c) designazioni e nomine;
  - d) Piano di Governo del Territorio.
4. Il Regolamento per i Referendum disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Il Sindaco indice i referendum entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione di ammissibilità, stabilendo la convocazione dei seggi elettorali entro quattro mesi dalla data di esecutività della precitata delibera.
6. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione almeno il 50% degli elettori e se questa ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

## **TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

### **CAPO I L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

#### **ARTICOLO 47 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Comunale e ai dirigenti/posizioni organizzative.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità al presente Statuto.

#### **ARTICOLO 48 PERSONALE**

1. I dipendenti comunali svolgono l'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi disciplina le forme di accesso agli impieghi comunali, le modalità di selezione del personale, i casi ed il procedimento per il ricorso ad eventuali incarichi di collaborazione esterna.
3. Il regolamento può prevedere, altresì, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

#### **ARTICOLO 49 SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il Segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. Partecipa all'attività amministrativa comunale con l'esercizio di funzioni proprie, in quanto discendono dalle Leggi od attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti oppure conferite dal Sindaco.
2. Spetta al Segretario generale il coordinamento dell'attività gestionale e

l'assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

3. Il Segretario generale svolge le sue funzioni nei limiti e secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti comunali, avuto riguardo alle risorse umane e strumentali poste a sua disposizione.
4. Le funzioni vicarie del Segretario generale sono svolte dal Vicesegretario individuato dal Sindaco tra le posizioni organizzative secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici.

## **CAPO II**

### **ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE**

#### **ARTICOLO 50**

#### **COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE**

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1), si applicano gli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, comma 8, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1), debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.
6. Al Sindaco nonché agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti, ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

#### **ARTICOLO 51**

#### **ISTITUZIONI**

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni di cui all'art 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si compone di cinque membri nominati dal Sindaco con le modalità di cui all'art. 50 dello Statuto. Esso dura in carica per un

periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di procedura concorsuale fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti stabiliti da apposito bando.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

## **ARTICOLO 52 SOCIETÀ' PER AZIONI**

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

## **ARTICOLO 53 AZIENDE SPECIALI**

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali, sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Sindaco, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

## **ARTICOLO 54 VIGILANZA E CONTROLLI**

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività
2. Spetta alla Giunta Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico - finanziaria dell'ente,

società ed azienda e degli obiettivi raggiunti.



## **TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

### **ARTICOLO 55 DEMANIO E PATRIMONIO**

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi che regolano la materia
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

### **ARTICOLO 56 BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.6, comma 4, dello Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **ARTICOLO 57 CONTABILITÀ' E BILANCIO**

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

## **TITOLO VI L'ATTIVITA' NORMATIVA**

### **ARTICOLO 58 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI**

1. I regolamenti, di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, incontrano i seguenti limiti:
  - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con lo Statuto;
  - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
  - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
  - d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

### **ARTICOLO 59 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI**

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale ed alla Giunta comunale.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dallo Statuto.

## **TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO**

### **ARTICOLO 60 MODALITA'**

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.